

Sentenza n. 7126/2021 pubbl. il 08/09/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Amina Simonetti
dott.ssa Maria Antonietta Ricci
dott.ssa Alima Zana
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. promossa da:
Fallimento "Ambrosiana Trasporti s.r.l.", con il patrocinio dell'avv.to Paolo Giovanni Ramaioli
ATTORE

contro

Martino Vito, con il patrocinio dell'avv.to Carlo de Martino

CONVENUTO

OGGETTO: azione di responsabilità del curatore fallimentare contro l'amministratore unico per condotte distrattive e di mala gestio, eccezione di transazione parziale con altro debitore solidale e di compensazione per crediti maturati a titolo di compensi dell'ex amministratore.

PER L'ATTORE FALLIMENTO AMBROSIANA TRANSPORTI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa e respinta, premesse tutte le declaratorie del caso, così giudicare: Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Martino Vito, nella sua qualità di amministratore unico e, successivamente, di liquidatore della società "Ambrosiana Trasporti s.r.l." – in liquidazione, per i motivi meglio evidenziati in narrativa;
- Conseguentemente, condannare il medesimo sig. Martino Vito, nella sua predetta qualità, a risarcire i danni derivanti dai fatti oggetto di causa alla società "Ambrosiana Trasporti s.r.l." – in liquidazione e quantificati in complessivi € 1.213.050,00, o in quell'altra maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa o il giudice ritenere di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, trattandosi di debito di valore.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre e provare in relazione ai mezzi istruttori che verranno articolati dalla difesa avversaria.

PER IL CONVENUTO MARTINO VITO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito: in via principale, respingere la domanda attrice, siccome infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, tenuto altresì conto che, all'esito di una liquidazione di partite dare/avere tra le parti, o,

pagina 1 di 6

Sentenza n. 7126/2021 pubbl. il 08/09/2021

in via subordinata facendo applicazione dell'istituto della compensazione, con riferimento ai crediti rivendicati dal convenuto a titolo di compensi e di rimborsi spese per l'attività di amministratore e liquidatore sociale, non risulta sussistente il credito vantato dal Fallimento attore, anche in considerazione dell'intervenuta transazione tra quest'ultimo e la sig.ra Laura Galbarini. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via istruttoria: ordinare, nei confronti del Curatore del Fallimento attore, dott.ssa Annalisa Caldara, l'esibizione, ai sensi 210 c.p.c., della documentazione sociale e contabile (libro verbali assemblea e bilanci), non più nella disponibilità del convenuto, cui la medesima Curatrice fa riferimento nella propria relazione ex art. 33 L. F., dalla quale risulti l'entità dei compensi percepiti dal Martino fino al 2011; - disporre CTU volta ad accertare l'entità dei crediti rivendicati dal convenuto a titolo di compensi e di rimborsi spese per l'attività di amministratore e liquidatore sociale. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Sentenza n. 7126/2021 pubbl. il 08/09/2021

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**1. Le vicende processuali**

Il Fallimento Ambrosiana Trasporti s.r.l. – impresa attiva nell'autotrasporto di merci per conto di terzi, dichiarata fallita con sentenza n.10/2015 resa in data 23.01.2015 dal Tribunale di Lodi – ha promosso in data 22.1.2018 azione di responsabilità nei confronti di Martino Vito, suo ex amministratore unico e liquidatore.

In particolare, il Fallimento ha lamentato condotte distrattive e di *mala gestio* da parte del convenuto per l'importo complessivo di € 1.213.050,00 -di cui € 729.950,00 per indebiti prelievi dai conti correnti sociali effettuati direttamente dall'ex amministratore, € 463.600,00 per prelievi compiuti dal socio di maggioranza per la quota del 67% nonché moglie del convenuto, Laura Galbarini, ed infine € 19.500,00 distratti congiuntamente dai due coniugi sempre mediante prelievi dai conti della società.

Il convenuto, costituendosi tempestivamente, ha negato le condotte censurate, riconducendo i prelievi all'ordinaria gestione della società, quali il pagamento di spese di rappresentanza, dei propri compensi e dei debiti sociali nei confronti dei dipendenti e/o fornitori.

L'ex amministratore ha richiesto- previa quantificazione del compenso allo stesso spettante- la compensazione di tale posta di credito con quella eventualmente riconosciuta all'attore.

Il convenuto ha inoltre dichiarato di profittare, in parte *de qua*, dell'accordo transattivo nel frattempo raggiunto tra il Fallimento e Galbarini Laura.

Parte attrice ha eccepito, in primo luogo, la tardività della costituzione avversaria, con conseguente inammissibilità delle eccezioni, anche in via riconvenzionale. Il Fallimento ha in subordine contestato l'effetto estintivo, in virtù dell'accordo transattivo, per l'intera quota di danno riferibile anche condebitore solidale, pari ad € 463.600,00, ritendo l'effetto estintivo limitato all'importo corrisposto da Laura Galbarini, pari ad € 34.939,34.

Assegnati alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13 maggio 2021, il Giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. Le domande di accertamento e di risarcimento del danno del Fallimento

E' fondata la pretesa dell'attore, di accertamento e di condanna al risarcimento del danno del convenuto, nella veste di amministratore unico e di liquidatore, per condotte distrattive e per *mala gestio*.

Il Fallimento ha invero depositato la contabilità sociale e le copie degli assegni tratti sul conto corrente della società che documentano puntualmente gli addebiti oggetto di contestazione che non trovano una lecita giustificazione.

Risultano in particolare prelievi effettuati prevalentemente con assegni ovvero con bonifici contabilizzati nei conti "*soci titolare c/prelevamenti*" per € 66.079,96 e "*crediti diversi*" per € 1.010.840,93 privi di giustificazione ed aventi come beneficiari:

- a) Laura Galbarini per € 463.600,00¹. Tali prelievi, come sottolineato dal curatore del Fallimento nella relazione ex art. 33 L.F., sono peraltro altri e diversi rispetto ai compensi correttamente corrisposti alla stessa nella veste di collaboratrice coordinata e continuativa ricoperta nella società fino al 2012 e di dipendente dal 2013.

Rispetto a tali condotte il Martino Vito risponde in solido per *mala gestio*, non avendo apprestato quelle necessarie attività di vigilanza e controllo secondo la normale diligenza indispensabili per impedire le distrazioni, reiterate peraltro per un lungo temporale;

- b) lo stesso convenuto per € 729.950,00, come documentato agli atti². In sede di dichiarazioni rese al curatore l'ex amministratore ha dichiarato- con valenza confessionaria stragiudiziale- che si

¹ cfr. docc.10-14 di parte attrice.

² cfr. docc. 5-9 di parte attrice.

Sentenza n. 7126/2021 pubbl. il 08/09/2021

trattava di somme prelevate a titolo di propri compensi e di rimborso spese per lo svolgimento dell'attività di amministratore

In proposito, rammenta l'Ufficio che:

- in assenza della delibera assembleare, sono illegittime le auto-liquidazioni compiute dall'amministratore (cfr. tra le altre, Tribunale di Milano, 23.6.2020);
 - i rimborsi spese per attività amministrative debbono essere documentati. Sul punto, emerge la responsabilità del convenuto per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a favore di se stesso o di terzi ingiustificati, per la mancanza di idoneo riscontro della loro causa nella contabilità e documentazione sociale;
- c) il convenuto e Laura Galbarini, congiuntamente, per € 19.500,00.³

E' dunque provata sia la condotta distrattiva sia la *mala gestio*, considerato che l'amministratore convenuto non ha provato la riferibilità all'attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all'estinzione di debiti sociali (Cass. 18.6.2014 n. 13907).

3. Quanto all'eccezione di compensazione

Ritiene il Collegio tempestiva l'eccezione -in senso stretto- di compensazione, cristallizzata nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto in data 26.9.2019, dunque venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., fissata e celebrata ex art. 168 bis c.p.c. il successivo 16.10.2019 (cfr., tra le altre, Cass. n. 6601/2012, per cui è computabile, in quanto non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa).

Tale doglianza è ammissibile anche rispetto alla regola di cui all'art. 56 L.F., giacché si tratta di crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di Fallimento.

Si fa questione inoltre di poste di credito/debito relative allo stesso rapporto contrattuale -che legava l'amministratore/liquidatore alla società- fonte dell'azione di responsabilità introdotta dall'attore.

Ciò premesso ritiene l'Ufficio che l'*an* del controcredito offerto in compensazione sia provato, giacché l'attività di amministrazione delle società di capitali si presume onerosa sin dall'assunzione dell'incarico, in quanto implicitamente riconosciuto dagli artt. 2365, 2389 e 2392 c.c.

Il convenuto non ha tuttavia assolto all'onere di indicare i parametri minimi necessari per valutare, seppure in via equitativa, il *quantum*.

In proposito, come noto:

- ✓ in mancanza di determinazione da parte dell'atto costitutivo ovvero dell'assemblea, l'amministratore ha facoltà di chiedere la determinazione giudiziale in via equitativa del congruo compenso (Cass., tra le altre, 2895/1991);
- ✓ in tal caso, non si può prescindere dall'onere di allegazione e di prova da parte dell'amministratore della quantità e della qualità delle prestazioni concretamente svolte (Cass. 23004/2014);
- ✓ invero, in applicazione dell'art. 1709 c.c. (cfr. Trib. Roma 21.2.2.2017), il giudice deve far riferimento ai parametri della natura, della quantità e della qualità dell'attività prestata, nonché dal risultato utile conseguito dalla società;
- ✓ a tal fine non è sufficiente di per sé solo l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi (Cass. 23004/2014);
- ✓ non esiste peraltro un compenso minimo: del resto, il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e, come tale, può costituire oggetto di rinuncia, pure tacita, purché inequivoca;
- ✓ ove non sia possibile fare ricorso ai criteri sopra indicati, ovvero nelle ipotesi in cui l'attore non abbia fornito sufficienti elementi allo scopo, il giudice deve rigettare la domanda, in quanto la

³ Cfr. doc. 15 di parte attrice.

Sentenza n. 7126/2021 pubbl. il 08/09/2021

richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi (Cass. 12681/2003);

Ciò premesso, nel caso in esame il convenuto:

- non ha offerto gli stringenti elementi di prova- nè documentali nè orali- circa le attività gestorie in concreto svolte, idonei ad assolvere il proprio onere probatorio;
- ha solo chiesto l'ordine di esibizione della documentazione contabili della società, istanza tuttavia:
 - inammissibile, alla luce della genericità della sua articolazione;
 - non indispensabile, giacchè i documenti richiesti (in specie i bilanci di esercizio ed i relativi conti economici fino al 2011) erano nella disponibilità del convenuto;
 - non necessaria, in quanto diretta ad acclarare i compensi riconosciuti all'ex amministratore fino al 2011 ed appostati a bilancio (come dichiarato dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F.), di elementi insufficienti, secondo gli indirizzi di legittimità sopra richiamati, per compiere il giudizio equitativo qui invocato.

L'eccezione di compensazione va dunque rigettata.

4. Quanto all'eccezione di transazione con altro co-obbligato solidale

Come precisato a punto sub 2, rispetto ad una parte del debito complessivo a carico di Vito Martino- e precisamente per € 483.100,00 - sussiste un vincolo di solidarietà con altro soggetto - Laura Galbarini- che nel frattempo ha raggiunto un accordo transattivo con il Fallimento.

Il convenuto ha dichiarato sin dalla comparsa di costituzione e risposta di intendere profittare, ex art. 1304 c.c., della transazione conclusa dall'attore con l'altro obbligato solidale.

Osserva in proposito l'Ufficio che:

- se il condebitore ha inteso appropriarsi degli effetti dell'accordo transattivo che coinvolge il debito comune limitatamente al *quantum* riferibile ad uno dei debitori solidali, il debito originario è estinto solo *pro quota*, conservandosi per i restanti debitori vincolati verso il creditore, ma detratta la quota originaria del condebitore che ha estinto il credito (Cass. S.U. n. 2011/30174) e non quanto effettivamente ricevuto dal creditore, regola quest'ultima applicabile nella sola ipotesi -qui non rinvenibile- in cui quanto conseguito in sede transattiva sia superiore alla quota interna transatta;
- qui è versata agli atti la transazione, cristallizzata tra il Fallimento e Laura Galbarini, sottoscritta in data 12.3.2019, nella quale, a fronte del pagamento di € 34.929,34 da parte della seconda a favore del primo, le parti hanno definito ogni pretesa vantata dal Fallimento a titolo risarcitorio per le condotte distrattive addebitate al coniuge dell'odierno convenuto;
- si tratta delle medesime poste parzialmente oggetto della presente lite:
 - sia per mala gestio (fino a concorrenza di € 463.600,00) non avendo vigilato sulla gestione del conto corrente sociale per impedire i prelievi;
 - sia per condotte distrattive (fino a concorrenza di € 19.500,00) in concorso con la moglie;
- la facoltà di cui all'art. 1304 c.c. è stata correttamente esercitata dal convenuto e comporta, in parte *de qua*, l'estinzione del credito risarcitorio vantato dal Fallimento;
- nei rapporti interni tra i due coobbligati, rispetto all'importo complessivo del danno pari ad € 483.100,00, rileva l'entità della contribuzione riferibile ad ognuno dei danneggiati. In proposito, il Collegio ritiene che i due debitori rispondano idealmente per la frazione ciascuno del 50% per i pregiudizi arrecati al Fallimento e, dunque, per € 241.550,00;
- rispetto a tale percentuale ideale di danno riferibile a Laura Galbarini, la somma percepita dal Fallimento in via transattiva è minore: con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1304 c.c., si è

pagina 5 di 6

Sentenza n. 7126/2021 pubbl. il 08/09/2021

estinto rispetto al coobbligato solidale, qui convenuto, l'intero importo di debito, pari ad € 241.550,00, riferibile all'altro condebitore.

- dall'ammontare complessivo del credito, decurtati € 241.550,00 residua dunque ad € 971.500,00.

Su tale importo, riconosciuto a titolo risarcitorio, pari ad € 971.500,00, occorre procedere alla rivalutazione -per ciascuno degli atti distrattivi -di anno in anno dal giorno della singola condotta lesiva, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate fino alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

5. Il comando giudiziale

Va dunque accolta la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto per condotte distrattive e di mala gestio per le ragioni indicate in narrativa nei limiti della somma indicata al punto sub 4.

Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, alla luce dell'importo di danno in concreto liquidato e tenuto conto della rapida scansione della controversia che non si è articolata nell'istruzione probatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Fallimento "Ambrosiana Trasporti s.r.l." con atto di citazione notificato in data 22.1.2018 contro Vito Martino, ogni altra diversa domanda ed eccezione diversamente disattesa e rigettata, così provvede:

1. accerta e dichiara la responsabilità di Martino Vito, nella sua qualità di amministratore unico e liquidatore di "Ambrosiana Trasporti s.r.l." – in liquidazione, ora fallita, per i motivi meglio evidenziati in narrativa;
2. condanna Martino Vito al risarcimento del danno a favore dell'attore, liquidato in € 971.500,00, da rivalutarsi -per ciascuno degli atti distrattivi -di anno in anno dal giorno della singola condotta lesiva, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate fino alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore, liquidate in € 27.800,00 -di cui € 2.000,00 per spese ed il residuo per compensi- oltre IVA, CPA, spese forfettarie al 15%, e spese di registrazione.

Così deciso in Milano, il 15 luglio 2021

Il Presidente

Amina Simonetti

Il giudice estensore

Alima Zana